

**Cass. Pen., Sez. VI, sent. 18 gennaio 2022, n. 2125, sui rapporti tra i delitti ex artt. 316 ter c.p. e 640 bis c.p.**

*A cura di: Avv. Dario Quaranta*

### **La massima.**

*“In tema di responsabilità penale, risponde del reato di cui all'art. 316 ter c.p. il soggetto che, in qualità di revisore contabile, acceda ad un prestito garantito, avvalendosi della garanzia del Fondo Garanzia per le PMI, sulla base di un'autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la ricorrenza dei requisiti necessari per accedere al finanziamento garantito, in realtà non sussistenti” (Massima redazionale) (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 18 gennaio 2022, n. 2125)*

### **Il caso.**

Il Tribunale di Mantova, quale Giudice del Riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 25 mila, giacente sui conti correnti dell'imputata.

Tale decreto veniva emesso poiché l'imputata, quale revisore contabile, accedeva ad un prestito bancario avvalendosi del Fondo Garanzia per le PMI (pertanto, un mutuo garantito dallo Stato), sul presupposto che la propria attività fosse stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.

Tuttavia, la Guardia di Finanza appurava sia la falsità della dichiarazione dei redditi allegata dall'imputata in sede di presentazione della domanda, sia la carenza del requisito della diminuzione del volume d'affari a causa della pandemia.

Avverso il provvedimento dianzi descritto proponeva ricorso per cassazione l'imputata, lamentando, tra l'altro, l'impossibilità di assimilare la prestazione di una garanzia ad una “erogazione” vera e propria.

### **La motivazione.**

I Giudici di Piazza Cavour si concentrano, in particolare, sulla qualificazione giuridica dei fatti contestati alla ricorrente.

In particolare, ciò che rileva nel caso di specie è il tema del rapporto tra i reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

Gli Ermellini rammentano come la distinzione tra le due fattispecie criminose sia stata delineata dalle Sezioni Unite Carchivi<sup>1</sup>, le quali, in ossequio al principio di sussidiarietà, hanno rilevato come l'art. 316 ter c.p. resti circoscritto a situazioni marginali, quali quelle in cui manchi l'induzione in errore dell'autore della disposizione patrimoniale.

Infatti, secondo la Corte, che richiama anche vari precedenti di legittimità<sup>2</sup>, nel caso della indebita percezione il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una **presa d'atto** dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati, e non anche a compiere un'attività di accertamento sulla sussistenza dei medesimi.

---

<sup>1</sup> Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 19 aprile 2007, n. 16568.

<sup>2</sup> *Ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. Vi, sent. 2 ottobre 2018, n. 51962.

Premesse tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene di aderire alla qualificazione giuridica offerta dal Tribunale del Riesame.

Ed invero, secondo le previsioni contenute nel Decreto Liquidità, poi convertito nella L. n. 40/2020, l'assunzione della garanzia da parte del Fondo centrale è **automatica** e l'erogazione è subordinata alla mera verifica formale del possesso dei requisiti, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente.

Perciò, l'automatica concessione della garanzia, in assenza di valutazione preventiva circa la correttezza di quanto dichiarato dal richiedente, non determina l'induzione in errore del soggetto erogatore; in conseguenza, la condotta deve essere correttamente inquadrata nella fattispecie residuale di cui all'art. 316 ter c.p. e non nel delitto ex art. 640 bis c.p.

Si aggiunge, inoltre, come il carattere deliberatamente generico del riferimento testuale alle "erogazioni" consenta di ricomprendere nella norma penale anche la prestazione di una garanzia fideiussoria, quale quella interessata dal caso in esame.

Conclusivamente, dunque, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sentenza commentata appare di sicuro interesse poiché, oltre all'attualità del tema affrontato, la stessa dona nuova linfa alla fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., destinata ad una sorta di *interpretatio abrogans* a seguito delle motivazioni delle Sezioni Unite Carchivi.

Ed invero, dato il vasto panorama dei "ristori" offerti dallo Stato in tempi di pandemia (molto spesso erogati sulla base di semplici autocertificazioni dei richiedenti), il reato di indebita percezione, così interpretato, potrebbe trovare un'applicazione estremamente più vasta rispetto a quanto visto sinora.